

1 All'art. 6.3 del Disciplinare di gara si indica il requisito di Capacità Tecnica e professionale, ed in particolare: "Esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 4 servizi analoghi a quello di supporto educativo assistenziale a favore di alunne e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 in ambito scolastico e di gestione servizio assistenza educativa domiciliare a minori e famiglie di importo minimo pari a € 400.000,00 (oltre IVA)." Si chiede di confermare che l'importo di € 400.000,00 sia da intendersi relativo cumulativamente ai 4 servizi presentati per il soddisfacimento del Requisito.

L'importo minimo di € 400.000,00 è da intendersi per ogni singolo servizio analogo/affidamento presentato per il soddisfacimento del requisito. Ad esempio: un servizio di assistenza a utenti disabili durante la frequenza di centri estivi per il periodo 2022-2025 per complessivi € 405.000,00.

2 All'art. 6.3 del Disciplinare di gara si indica il requisito di Capacità Tecnica e professionale, ed in particolare: "Esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 4 servizi analoghi a quello di supporto educativo assistenziale a favore di alunne e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 in ambito scolastico e di gestione servizio assistenza educativa domiciliare a minori e famiglie di importo minimo pari a € 400.000,00 (oltre IVA)." Si chiede di confermare che l'importo richiesto sia da intendere relativo all'intero periodo contrattuale inerente il servizio analogo, anche qualora il contratto abbia una durata superiore ad un anno scolastico.

Si conferma che l'importo minimo di € 400.000,00 per ogni singolo servizio analogo/affidamento presentato per il soddisfacimento del requisito è da intendersi per l'intera durata dell'affidamento, anche se superiore ad un anno scolastico. Ad esempio: un servizio di assistenza a utenti disabili durante la frequenza di centri estivi per il periodo 2022-2025 per complessivi € 405.000,00.

3 All'art. 15 del Disciplinare di Gara si indica la documentazione che dovrà essere presentata nell'ambito dell'offerta tecnica, ed in particolare, al punto b) si chiede di presentare "le certificazioni di servizio, rilasciate da S.A. dalle quali si desuma luogo e periodo di esecuzione, oggetto preciso del servizio svolto, denominazione e natura del committente, importo delle prestazioni e attestazione di regolare esecuzione e assenza di applicazione di penali e/o importo delle penali applicate. Si chiede di confermare che tale richiesta, nell'ambito dell'offerta tecnica, sia limitata a quei servizi che l'operatore economico attesta all'interno della relazione tecnica per l'ottenimento del punteggio. Si chiede inoltre di confermare che i documenti a comprova possano essere anche i "contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si conferma che la richiesta di presentare certificazioni rilasciate da S.A. di cui all'art. 15 è limitata ai servizi che l'operatore economico attesta all'interno della relazione tecnica ai fini dell'ottenimento del punteggio. Si segnala che i documenti a comprova fanno riferimento esclusivamente alle certificazioni rilasciate da altre S.A. e non possono quindi essere presentati i "contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse". Si precisa invece che per attestare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3. possono essere forniti, all'interno della documentazione amministrativa, i seguenti documenti: • certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; • contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; • attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; • contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

4 All'art. 17.1 del Disciplinare di Gara si indica la tabella con l'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica. Nello specifico, al punto 3.D si dichiara che verranno attribuiti 2 punti per il "Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle organizzazioni ai sensi della UNI/PdR 125:2022, derivata da un Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese previsto dal PNRR Missione 5." Si chiede di confermare che il possesso di un certificato rilasciato da un ente certificatore accreditato presso Accredia, conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, possa essere idoneo per l'ottenimento del punteggio inerente il criterio 3.D.

Si conferma che il possesso di un certificato rilasciato da un ente certificatore accreditato presso Accredia, conforme alla norma UNI/PdR 125:2022, può essere idoneo per l'ottenimento del punteggio inerente il criterio 3.D.

5 1) Si chiede quanti siano gli utenti in carico al servizio; 2) si chiede conferma che il servizio non sia attualmente svolto secondo il modello delle équipes di istituto; 3) Si chiede di indicare se sono previsti rimborsi chilometrici per gli operatori e se i tempi di spostamento siano stati considerati all'interno del monte ore posto come base d'asta; 4) Si chiede un consuntivo sia dei rimborsi chilometrici che dei tempi di spostamento; 5) Si chiede di indicare se sono presenti eventuali condizioni di miglior favore nei confronti del personale presente nell'elenco allegato

1) gli utenti complessivi interessati dal servizio nell'ultimo anno scolastico (2024/2025) sono stati complessivamente 66, così suddivisi: 47 utenti nell'ambito delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di 1° grado e 19 utenti nell'ambito della scuola secondaria di 2° grado. 2) si conferma che attualmente il servizio non è svolto secondo il modello dell'équipe di istituto. Si sottolinea che, come delineato all'art. 6.a del Capitolato, il personale educativo deve operare in un rapporto 1 a 1 con ogni alunna/o assegnata/o al suo servizio, ma, su specifica progettualità educativa concordata con il Dirigente scolastico, potrà anche operare in piccoli gruppi o in situazioni laboratoriali, previa validazione del Coordinatore del Servizio e autorizzazione del RUP. 3) non sono previsti rimborsi chilometrici per gli operatori e i tempi di spostamento non sono considerati all'interno del monte ore posto come base d'asta; 4) non essendo previsti rimborsi chilometrici e contabilizzazione all'interno del monte ore dei tempi di spostamento non può essere fornito il consuntivo richiesto; 5) quanto richiesto esula dalla competenza della S.A.

6 Buongiorno, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: Quesito 1 Con riferimento al criterio 3.A della qualificazione del personale, relativo agli educatori con formazione specifica per i "Disturbi dello spettro autistico", si chiede di precisare quali titoli formativi saranno ritenuti idonei a comprovare la "formazione specifica" in tale ambito, al netto del requisito minimo di laurea già previsto. Si richiede inoltre se siano ritenuti validi attestati rilasciati da enti di formazione accreditati regionalmente o corsi universitari di perfezionamento, e se sia previsto un monte ore minimo per tali percorsi. Quesito 2 Con riferimento al criterio 3.B dell'offerta tecnica, che richiede la presentazione di n. 9 curriculum vitae di educatori assegnati al servizio, si chiede di chiarire se tali CV debbano: • riferirsi a personale aggiuntivo rispetto a quello oggetto della clausola di assorbimento; • oppure rappresentare una proposta organizzativa a prescindere dal personale da assorbire; • oppure costituire una possibile sostituzione del personale da assorbire, nel caso in cui parte di esso non fosse disponibile o idoneo. Si richiede quindi di specificare se i 9 CV debbano essere considerati aggiuntivi, alternativi o potenzialmente sostitutivi rispetto al personale da assorbire ai sensi della clausola sociale. Quesito 3 In merito alla richiesta di allegare le certificazioni di servizio, rilasciate da Stazioni appaltanti (Comuni e altre Pubbliche amministrazioni) dalle quali si desuma luogo e periodo di esecuzione, oggetto preciso del servizio svolto, denominazione e natura del committente, importo delle prestazioni e attestazione di regolare esecuzione e assenza di applicazione di penali e/o importo delle penali applicate, si chiede se sia ammessa, in alternativa, la presentazione di un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Quesito 1 Con riferimento alla formazione specifica dello spettro autistico di cui al criterio 3.A si precisa che si considerano titoli formativi idonei oltre il requisito di laurea già previsto: gli attestati rilasciati da enti di formazione accreditati dalla Regione e/o i corsi universitari di perfezionamento, master di I o II livello di durata non inferiore alle 60 ore. Quesito 2 per il criterio di valutazione 3B si precisa che l'esperienza professionale valutata sarà quella degli educatori inseriti nella proposta organizzativa del servizio. Quindi il personale il cui CV sarà valutato dovrà, in caso di aggiudicazione, prestare servizio per la Stazione appaltante. Quesito 3 Le certificazioni di servizio richieste dal disciplinare di gara punto 6.3 non possono essere comprovate con autocertificazione. Come specificato dal disciplinare punto 6.3 pagina 15 "La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: – certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse"

7 1) All'art. 6.3 del Disciplinare di gara si richiede come requisito di capacità tecnica e professionale, "Esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno n. 4 servizi analoghi a quello di supporto educativo assistenziale a favore di alunne e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 in ambito scolastico e di gestione servizio assistenza educativa domiciliare a minori e famiglie di importo minimo pari a € 400.000,00 (oltre IVA)". Si chiede di confermare che attività di assistenza educativa per alunni con disabilità certificata svolte con educatori professionali a fronte di contratti d'appalto con enti pubblici, rivolti a minori, ricomprese all'interno di una gestione dei servizi socio educativi e attività accessorie e parascolastiche, svolti all'interno di strutture residenziali e semi-residenziali per minori (Convitti), possano essere considerati analoghi, e quindi idonei a contribuire al soddisfacimento del requisito.

Si considerano servizi analoghi a quello di supporto educativo assistenziale per alunni con disabilità in ambito scolastico come requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara anche i servizi socio-educativi svolti all'interno di strutture residenziali e semiresidenziali per minori purché rivolte a minori diversamente abili certificati.

8 2) All'art. 17.1 del Disciplinare di Gara si indicano i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ed in particolare, al capitolo 1.B viene valutata "l'ulteriore esperienza professionale..." attraverso la presentazione di "Singoli contratti per almeno un anno scolastico e per un valore minimo di € 200.000,00 sottoscritti nei 4 anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del o di gara per servizi presso le scuole di ogni ordine e grado...". Si chiede di confermare che attività di assistenza educativa per alunni con disabilità certificata svolte con educatori professionali a fronte di contratti d'appalto con enti pubblici, rivolti a minori, ricomprese all'interno di una gestione dei servizi socio educativi e attività accessorie e parascolastiche, svolti all'interno di strutture residenziali e semi-residenziali per minori (Convitti), possano essere considerati analoghi, e quindi idonei all'attribuzione del punteggio quantitativo previsto nelle modalità del criterio 1.B.

In riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 criterio 1.B NON sono idonei all'attribuzione di punteggio contratti di servizi socio educativi svolto all'interno di strutture residenziale e semiresidenziali per minori. Si richiede specificatamente che il servizio sia effettuato nell'ambito scolastico "Sono considerati i singoli contratti per almeno un anno scolastico e per un valore minimo di € 200.000,00 sottoscritti nei 4 anni scolastici antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara PER SERVIZI PRESSO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO".

9 3) All'art. 6 lettera b del Capitolato Speciale di Gara, si afferma: "l'Affidatario per ogni anno scolastico deve garantire, sulla base delle richieste di attivazione del servizio, la disponibilità di almeno il 40% degli operatori con formazione specifica sul Disturbo pervasivo dello sviluppo, e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito." Tuttavia nel modulo di offerta tecnica, al paragrafo 3.A viene chiesto: "Educatori con formazione specifica per i disturbi dello spettro autistico e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito ulteriori al 30% richiesto dal Capitolato." Si chiede, data la discordanza dei due testi, di chiarire quale sia l'affermazione a cui fare riferimento per l'elaborazione del paragrafo 3.A.

In merito al criterio di valutazione di cui al punto 17.1 criterio 3.A per mero errore materiale è riportata la percentuale del 30% anziché quella del 40% pertanto il criterio deve essere così formulato: "Con riferimento a professionalità specifiche nel settore di gara sono computati nel seguente modo gli educatori con formazione specifica per i "Disturbi dello spettro autistico" e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito ulteriori al 40% richiesto nel capitolato"

10 con la presente siamo a chiedere conferma che, ai sensi dell'art. 106, co 8, del D. Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria possa essere ridotta del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001:2015 più un ulteriore 20% per il possesso della certificazione SA8000 o UNI PDR 125:2022, come da elenco di cui all'allegato II.13 del Codice ed un ulteriore 10% in caso di presentazione di garanzie fidejussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche; 

Si conferma che ai sensi dell'art. 106 comma 8 Dlgs 36/2023 alla garanzia provvisoria si applicano le seguenti riduzioni: 30% per possesso della certificazione della serie Uni CEI ISO 9000, cumulabile con la riduzione del 20% per il possesso delle certificazioni SA 8000 o UNI/PdR 125 di cui all'allegato II.13 cumulabile con la riduzione del 10% in caso di presentazione di garanzie fidejussorie gestite mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Si segnala altresì che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente e che per fruire delle predette riduzioni l'operatore economico deve segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

11 si chiede conferma che non sia necessaria l'iscrizione all'albo fornitori per la procedura in oggetto, in quanto le iscrizioni al suddetto albo risultano al momento chiuse e che pertanto sia sufficiente l'iscrizione alla piattaforma Traspare. Qualora fosse invece necessario l'iscrizione all'albo fornitori, vi chiediamo cortesemente di renderci edotti sulle modalità. 

Si conferma che per la procedura in oggetto non è necessaria l'iscrizione all'albo fornitori della piattaforma traspare. È sufficiente l'iscrizione alla PAD.

12 Nel disciplinare di gara, a pag 35, punto 3. qualificazione del personale, viene precisato che "sono computati nel seguente modo gli educatori con formazione specifica per i "Disturbi dello spettro autistico" e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito ulteriori al 30% richiesto nel capitolato..." Nel capitolato, a pagina 10, art. 5 punto b, è precisato invece quanto segue: "l'affidatario per ogni anno scolastico deve garantire, sulla base delle richieste di attivazione del servizio, la disponibilità di almeno il 40% degli operatori con formazione specifica sul "Disturbo pervasivo dello sviluppo" e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito". Si chiede di precisare se la percentuale di operatori con le qualifiche sopra riportata debba essere il 30% (disciplinare) o il 40% (capitolato). 

In merito al criterio di valutazione di cui al punto 17.1 criterio 3.A per mero errore materiale è riportata la percentuale del 30% anziché quella del 40% pertanto il criterio deve essere così formulato "Con riferimento a professionalità specifiche nel settore di gara sono computati nel seguente modo gli educatori con formazione specifica per i "Disturbi dello spettro autistico" e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito ulteriori al 40% richiesto nel capitolato"

13 1) All'art. 13 del Capitolato Speciale, si fa riferimento alla clausola sociale, tuttavia si fornisce l'elenco del personale attualmente in carico con dati parziali. Si chiede pertanto di poter avere un elenco del personale attualmente in carico che contenga le seguenti informazioni: a. Ccnl applicato b. Scatti di anzianità maturati, c. data di maturazione del prossimo scatto d. Monte ore settimanale esclusivamente per il servizio oggetto di gara e. Eventuali superminimi 

Si conferma che è stato pubblicato l'elenco richiesto "Elenco personale impiegato sostegno Coriano" tra i Documenti di gara.

14 Spett.le Ente, in relazione all'art. 8 del disciplinare, qualora una ditta intenda subappaltare le attività di cui all'art. 6 punto b del Capitolato, si chiede conferma che sia sufficiente l'indicazione del subappalto entro i limiti di legge e della Lex specialis di gara e che non si debba compilare il modello "allegato L", posto che l'indicazione della ditta subappaltatrice in questa fase di gara non si configura come adempimento previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023. All'uopo il comma 4, lettera c) prevede l'indicazione, in fase di offerta, dei soli servizi, o parti di servizi che si intende subappaltare. 

Si conferma che è sufficiente l'indicazione della parte di servizio che si intende subappaltare. Non è obbligatoria in fase di offerta la presentazione del modello "allegato L". In seguito all'eventuale aggiudicazione, l'operatore economico che risulterà affidatario, dovrà presentare formale richiesta di autorizzazione al subappalto e contestuale modello allegato di cui sopra.

15 In riferimento al criterio di valutazione tecnica 18, in cui punteggio massimo attribuibile è 6, si chiede conferma che trattasi di refuso la seguente specifica: "da 5 a 8 contratti ulteriori al minimo richiesto = punti 1 per ogni ulteriore servizio" Gli operatori economici in possesso di 8 contratti, infatti, dovrebbero vedersi assegnare 8 punti mentre è presto che il punteggio massimo sia 6. Si chiede di chiarire questa incongruenza. 

In merito al quesito si precisa che non si tratta di incongruenza, ma: - da 1 a 4 contratti ulteriori al minimo richiesto verrà conteggiato il punteggio di 0,5 per ogni contratto (quindi per un massimo di 2 punti per quattro contratti); - da 5 a 8 contratti ulteriori rispetto al minimo richiesto e ulteriori ai primi 4 contratti di cui sopra, verrà conteggiato un punto per ogni contratto (quindi per un massimo di 4 punti per quattro contratti). Di conseguenza il punteggio massimo complessivo è pari a 6 punti. Es.: n. 3 contratti ulteriori rispetto al minimo richiesto: 1,5 punti Es.: n. 6 contratti ulteriori rispetto al minimo richiesto: 4 punti, di cui 2 punti per i primi 4 contratti e 2 punti per gli ulteriori 2 contratti.

16 In riferimento al criterio 3.A relativo alla qualificazione del personale, si chiede conferma che siano ritenuti idonei anche i seguenti titoli: corsi di formazione specifici erogati da enti privati documentati da apposito attestato di frequenza. 

Si conferma che, in riferimento al criterio 3.A, sono ritenuti idonei anche i seguenti titoli: corsi di formazione specifici certificati da enti privati professionali e documentati da apposito attestato di frequenza.

17 In riferimento all'allegato I "Schema offerta tecnica", si chiede conferma che la proposta progettuale possa essere redatta all'interno dello schema fornito, sostituendo i titoli con la sola dicitura che identifica i paragrafi (1.A, 1.B...2.A, 2.B... ecc) senza riportare la descrizione testuale degli stessi al fine di poter scrivere un'offerta tecnica di 20 facciate effettive. 

Si conferma che la proposta progettuale può essere redatta all'interno dello schema fornito, sostituendo i titoli con la sola dicitura che identifica i paragrafi (1.A, 1.B...2.A, 2.B...ecc) senza riportare la descrizione testuale degli stessi purché non vengano superate le 20 facciate effettive.

18 Si chiede se la tabella riepilogativa del personale impiegato (citata tra gli allegati da fornire in calce al modello Allegato I (Schema offerta tecnica) sia sufficiente o se la stessa debba essere integrata dai Curricula come richiesto nel disciplinare di gara al capitolo 15 punto c). 

Si precisa che, in sede di offerta tecnica, oltre alla tabella riepilogativa del personale impiegato dovranno essere presentati i Curricula delle persone costituenti il "team organizzativo", mentre i curricula delle persone che si intende assegnare al servizio potranno essere anche integrati in caso di aggiudicazione prima dell'avvio dell'anno scolastico. Precisiamo che ai fini della valutazione del criterio 3.B è comunque necessaria la presentazione, in sede di offerta, dei curricula del personale che sarà effettivamente assegnato al servizio.